

6. di determinare come termine dei lavori della Commissione il 31 dicembre 2008. A tale data sarà presentata all'Ufficio di presidenza una relazione sulle analisi compiute e sulle proposte elaborate, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;

7. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Alessandro Starnini

I Segretari
Bruna Giovannini
Gianluca Parrini

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2007, n. 134

Legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), articolo 27. Statuto del Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana centrale.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) da ultimo modificata dalle leggi regionali 29 luglio 2003, n. 38 e 27 gennaio 2004, n. 3;

Visto l'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 15 ottobre 1996, n. 315 (Delimitazione dei comprensori di bonifica e individuazione delle province competenti. Legge regionale 34/1994, articolo 5 e articolo 11), nel quale vengono individuati con il n. 21 il comprensorio di bonifica Val d'Elsa e con il n. 22 il comprensorio di bonifica Colline del Chianti e vengono indicate rispettivamente le Province di Siena e di Firenze quali enti competenti all'esercizio delle funzioni amministrative, di vigilanza e controllo in materia di bonifica nei citati comprensori;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 3 giugno 1997, n. 173 (Attribuzione di funzioni al Consorzio di bonifica della Val di Pesa relativamente al comprensorio

di bonifica n. 22 Colline del Chianti), con la quale le funzioni operative e gestionali sul comprensorio n. 22 vengono attribuite al Consorzio di bonifica che con la stessa delibera cambia anche la denominazione in Consorzio di bonifica Colline del Chianti;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 5 ottobre 2004, n. 123 (Legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 - Comprensorio di bonifica n. 21 Val d'Elsa. Attribuzione competenze al Consorzio di bonifica Colline del Chianti), con la quale le funzioni operative e gestionali sul comprensorio n. 21 vengono attribuite al Consorzio di bonifica Colline del Chianti;

Preso atto che il Consorzio di bonifica Colline del Chianti è ancora oggi retto da uno statuto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 8 giugno 1999, n. 293;

Dato atto che le modifiche della l.r. 34/1994 nonché l'estensione delle funzioni del Consorzio stesso sul comprensorio n. 21 Val d'Elsa, impongono una revisione dello statuto consortile;

Vista la nota del 1° agosto 2007 con la quale la Provincia di Firenze ha trasmesso alla Regione Toscana la deliberazione 24 luglio 2007, n. 233 adottata dalla propria Giunta, concernente l'espressione di parere dell'amministrazione provinciale in ordine alla proposta di modifica dello statuto consortile, approvato dal Consiglio dei delegati del Consorzio con deliberazione 26 giugno 2007, n. 5;

Tenuto conto delle osservazioni scaturite negli incontri effettuati sull'argomento tra il settore regionale competente e la Provincia di Siena;

Tenuto conto della proposta del Consorzio di modifica della propria denominazione da Consorzio di bonifica delle Colline del Chianti a Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana centrale;

Richiamato il concetto di bonifica quale "mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali", così come riportato all'articolo 1, comma 1 della l.r. 34/1994;

Tenuto conto che l'attività svolta dai Consorzi anche ai fini della difesa del suolo si espleta attraverso una costante azione di manutenzione e gestione delle opere e del reticolo idrografico minore rientrante nei comprensori di bonifica e che tale attività manutentoria è istituzionalmente propria dei consorzi di bonifica;

Ritenuto pertanto che la richiesta presentata dal Consorzio di cambio denominazione non sia in contrasto con quanto stabilito dalla normativa vigente;

Ritenuto di procedere all'approvazione del testo statutario proposto, con le modifiche e le integrazioni resesi necessarie a seguito delle osservazioni delle Province di Firenze e Siena, e delle verifiche effettuate dai competenti uffici della Giunta regionale, al fine di garantirne la legittimità, la funzionalità e la omogeneità con gli altri statuti consortili;

DELIBERA

1. di modificare la denominazione del consorzio di bonifica da Consorzio di bonifica Colline del Chianti a Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana Centrale;

2. di approvare il nuovo statuto del Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana centrale, relativamente ai comprensori di bonifica n. 21 Val d'Elsa e n. 22 Colline del Chianti, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante (allegato A);

3. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento, compreso l'allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Angelo Pollina

I Segretari
Bruna Giovannini
Gianluca Parrini

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

***CONSORZIO DI BONIFICA
PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DELLA TOSCANA CENTRALE***

*Comprensorio di bonifica n. 21 Val d'Elsa
Comprensorio di bonifica n. 22 Colline del Chianti*

STATUTO

INDICE

CAPO I	Natura giuridica - Sede - Finalità - Comprensorio - Perimetro
Art. 1	Natura giuridica e sede
Art. 2	Finalità
Art. 3	Compiti di vigilanza
Art. 4	Comprensorio consortile
Art. 5	Perimetro del Consorzio
CAPO II	Organi del Consorzio
Art. 6	Determinazione degli Organi del Consorzio
SEZIONE I -	Corpo elettorale dei consorziati
Art. 7	Attribuzioni – Costituzione – Diritto di voto
Art. 8	Esercizio del diritto di voto
Art. 9	Deleghe
Art. 10	Sezioni elettorali
Art. 11	Formazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto
Art. 12	Reclamo contro la lista degli aventi diritto al voto
Art. 13	Convocazione del corpo elettorale
Art. 14	Costituzione dei seggi
Art. 15	Liste dei candidati - Schede per la votazione
Art. 16	Votazioni
Art. 17	Scrutinio - Verbale
Art. 18	Validità ed efficacia delle votazioni
Art. 19	Verbali relativi alle operazioni elettorali – Reclami
Art. 20	Rinuncia degli eletti
SEZIONE II -	Consiglio dei delegati
Art. 21	Costituzione
Art. 22	Ineleggibilità
Art. 23	Funzioni del Consiglio dei delegati
Art. 24	Convocazione
SEZIONE III -	Deputazione amministrativa
Art. 25	Composizione
Art. 26	Funzioni della Deputazione
Art. 27	Provvedimenti d'urgenza
Art. 28	Convocazione
SEZIONE IV -	Presidenza
Art. 29	Funzioni del Presidente
Art. 30	Funzioni del Vice Presidente
SEZIONE V -	Collegio dei revisori dei conti
Art. 31	Costituzione - Durata
Art. 32	Funzioni – Compenso
SEZIONE VI -	Disposizioni comuni
Art. 33	Accettazione delle cariche

Art. 34	Durata delle cariche
Art. 35	Scadenza delle cariche
Art. 36	Dimissioni dalle cariche
Art. 37	Decadenza dalle cariche
Art. 38	Vacanza delle cariche
Art. 39	Rimborso delle spese e indennità di carica
Art. 40	Validità delle sedute
Art. 41	Intervento alle sedute da parte di funzionari e di estranei
Art. 42	Astensioni
Art. 43	Votazioni
Art. 44	Verbale delle sedute degli organi consortili
Art. 45	Pubblicazione delle deliberazioni
Art. 46	Ricorso contro le deliberazioni
Art. 47	Visione e copia delle deliberazioni

SEZIONE VII - Direzione - Regolamenti

Art. 48	Direttore del Consorzio
Art. 49	Regolamenti interni

SEZIONE VIII - Amministrazione

Art. 50	Esercizio finanziario del Consorzio
Art. 51	Bilancio di previsione
Art. 52	Conto consuntivo

SEZIONE IX - Riparto della contribuenza

Art. 53	Piano di classifica e di riparto
Art. 54	Ruoli

SEZIONE X - Tesoreria

Art. 55	Servizio tesoreria
Art. 56	Ordini di riscossione e mandati di pagamento

SEZIONE XI - Forme di partecipazione

Art. 57	Forme di partecipazione
Art. 58	Consultazione degli enti locali

CAPO III Fase transitoria

Art. 59	Norma transitoria
---------	-------------------

CAPO I

Natura giuridica - Sede - Finalità - Comprensorio - Perimetro

Art. 1

Natura giuridica e sede

1. Il Consorzio di bonifica costituito con regio decreto 5 gennaio 1933 e decreto ministeriale 24 marzo 1933, n. 996, modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 3 giugno 1997, n. 173 e 5 ottobre 2004, n. 123 e attualmente denominato Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana Centrale, è retto dal presente statuto.
2. Il Consorzio, persona giuridica pubblica ai sensi dell'articolo 862 del codice civile e dell'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), esercita le funzioni per la gestione ed amministrazione dei comprensori di bonifica n. 21 "Val d'Elsa" e n. 22 "Colline del Chianti" e ha sede in Firenze.

Art. 2

Finalità

1. Per realizzare il complesso degli interventi finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale vigente e quelli necessari, comunque, al conseguimento dei fini istituzionali.
2. In particolare il Consorzio provvede:
 - a) ad elaborare, sentiti gli enti competenti per territorio, le proposte del piano generale di bonifica nonché a contribuire alla predisposizione dei programmi regionali di cui agli articoli 8 e 33 della l.r. 34/1994 e successive modificazioni;
 - b) alla progettazione, e su concessione degli enti pubblici o privati se richiesto dalla legge, alla esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle altre opere pubbliche di interesse del comprensorio concernenti la difesa del suolo e la sistemazione idraulica, la regimazione idrogeologica e l'assetto del territorio, di competenza statale o regionale, nonché delle altre opere pubbliche afferenti ai fini istituzionali; sono fatte salve le competenze della Regione secondo la vigente legislazione;
 - c) alla prevenzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio consortile mediante:
 - 1) la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché la manutenzione delle opere idrauliche, dei corsi d'acqua naturali, nel rispetto di quanto disposto dalla vigente legislazione statale e regionale;
 - 2) azioni di monitoraggio ambientale;
 - 3) la collaborazione con gli enti competenti per la definizione dei piani di protezione civile e la loro attuazione;
 - d) alla collaborazione con gli enti locali su problematiche di interesse comune in particolare inerenti l'utilizzo e l'assetto del territorio, anche mediante la elaborazione in concessione di progetti, nonché della esecuzione e direzione dei lavori, con la eventuale stipula di convenzioni, protocolli d'intesa e accordi di programma;
 - e) alla progettazione ed all'esecuzione, per incarico degli interessati, delle opere di competenza privata di interesse comune a più fondi ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, comma 3 della l.r. 34/1994, in sostituzione dei medesimi, nonché di tutte le opere

- comunque necessarie a consentire lo scolo delle acque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
- f) ad esercitare le funzioni di Consorzio idraulico di difesa e di scolo ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 34/1994;
 - g) all'assistenza della proprietà consorziata per l'attuazione degli interventi di miglioramento fondiario;
 - h) alla gestione dei canali demaniali di irrigazione ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 34/1994;
 - i) alla vigilanza sull'adempimento da parte dei soggetti obbligati a norma di legge delle direttive del piano generale di bonifica;
 - j) ad espletare funzioni di vigilanza sulle opere di bonifica ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi), nonché al rilascio di concessioni, licenze e permessi ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 34/1994;
 - k) a svolgere ai sensi e per effetto della vigente legislazione, le funzioni affidate dagli enti e/o derivanti da avvalimenti in materia di opere idrauliche;
 - l) a proporre e realizzare in collaborazione con gli altri enti ed istituzioni competenti interventi di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico ed ambientale costituito da antiche strutture e manufatti appartenenti alle sistemazioni idrauliche ed irrigue presenti nel comprensorio;
 - m) alla realizzazione di iniziative necessarie per la valorizzazione economico-agraria ed ambientale del comprensorio, alla progettazione, esecuzione e direzione dei lavori delle opere relative a tali iniziative;
 - n) alla formulazione di programmi di tutela nonché alla gestione e conservazione di aree di particolare pregio ambientale e riserve naturali ricadenti nel comprensorio consortile unitamente agli altri soggetti competenti;
 - o) a promuovere la partecipazione dei consorziati all'attività del Consorzio, nelle forme di volta in volta ritenute opportune e necessarie;
 - p) alla gestione e salvaguardia delle reti ed utilizzo delle acque fluenti nei canali consortili, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizione in materia di risorse idriche), confermate dall'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 3

Compiti di vigilanza

1. Nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui all'articolo 2 lettere i) e j) il Consorzio:
 - a) tiene informata la Regione Toscana e le Province di Siena e di Firenze, enti competenti in materia di bonifica rispettivamente nel comprensorio n. 21 "Val d'Elsa" e n. 22 "Colline del Chianti", dell'attuazione del piano generale di bonifica;
 - b) ove gliene sia fatto obbligo dalla Provincia competente, ai sensi della l.r. 34/1994, esegue a spese dei proprietari le opere di loro spettanza se siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo trascorso, l'esecuzione delle opere nei termini stabiliti.

Art. 4

Comprensorio consortile

1. Il Consorzio agisce sui comprensori di bonifica n. 21 e n. 22 che ricadono nelle Province di Firenze, Siena, Pisa e Arezzo. La superficie del comprensorio n. 21 è di 95.552 ettari e la superficie del comprensorio n. 22 è di 73. 143 ettari. La superficie totale complessiva è pari a 168.695 ettari.

2. Il comprensorio comprende i seguenti comuni:
 - a) comprensorio n. 21: Barberino Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Castelfiorentino, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Certaldo, Colle Val d'Elsa, Empoli, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Monteriggioni, Montespertoli, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, San Miniato, Sovicille, Tavarnelle Val di Pesa e Volterra;
 - b) comprensorio n. 22: Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Castellina in Chianti, Cavriglia, Certaldo, Figline Valdarno, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Radda in Chianti, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Art. 5

Perimetro del Consorzio

1. Il perimetro consortile dato dall'unione dei comprensori di bonifica n. 21 "Val d'Elsa" e n. 22 "Colline del Chianti" è identificato nell'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 15 ottobre 1996, n. 315 (Delimitazione dei comprensori di bonifica e individuazione delle province competenti. Legge regionale 34/1994, articoli 5 e 11).

CAPO II

Organi del Consorzio

Art. 6

Determinazione degli organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) il Consiglio dei delegati;
 - b) la Deputazione amministrativa;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi consortili sono preposti alle funzioni loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
3. Gli organi e la struttura del Consorzio garantiscono la separazione tra funzioni di indirizzo e di gestione dell'ente; il direttore è preposto alla gestione.

SEZIONE I

Corpo elettorale dei consorziati

Art. 7

Attribuzioni - Costituzione - Diritto di voto

1. Il corpo elettorale è composto da tutti i consorziati proprietari di immobili (terreni e fabbricati) compresi nel perimetro di contribuzione ed iscritti nel catasto consortile e dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 6 della l.r. 34/1994.
2. Data la particolare conformazione del territorio su cui opera il Consorzio, il corpo elettorale è suddiviso in due comprensori omogenei, il n. 21 ed il n. 22, come definiti dalla del.c.r. 315/1996.
3. Compete al corpo elettorale, ai sensi dell'articolo 21 del presente Statuto, l'elezione dei membri del Consiglio dei delegati di competenza dei consorziati.
4. Hanno diritto al voto i soggetti di cui al comma 1 che abbiano compiuto diciotto anni di età e godano dei diritti civili.

5. Le persone giuridiche e le società di persone o di capitali, i minori e gli interdetti esercitano l'elettorato attivo e passivo a mezzo dei rappresentanti legali; i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria sono rappresentati dal curatore o dall'amministratore.
6. Sono iscritti nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza, a richiesta dei proprietari e solidamente con gli stessi, i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori degli immobili che, per obbligo derivante da norma di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili. Nel caso in cui tale obbligo concerna la totalità dei contributi consortili sono iscritti, a loro richiesta, nel catasto consortile unitamente ai proprietari ed in luogo di questi nei ruoli di contribuenza.
7. Ogni contribuente ha diritto di voto; nel caso di iscrizione solidale di più nominativi nel ruolo di contribuenza per lo stesso immobile gli iscritti avranno diritto ad un solo voto e dovranno esercitarlo per rappresentanza conferita ad uno solo degli iscritti.
8. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del rappresentante.
9. La delega di cui al comma 8 deve essere conferita con atto scritto autenticato o altra forma richiesta dalla legge.
10. In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del Consorzio.
11. Qualora il nominativo del primo intestatario risulti partecipante a più comunioni, viene considerato rappresentante della partita catastale gravata da maggior contributo, mentre per le restanti partite deve essere conferita ad altro componente la comunione la delega di cui al comma 8 del presente articolo.
12. Per conseguire l'iscrizione nella lista degli aventi diritto al voto dei rappresentanti indicati nel precedente comma 6 e 8 i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la segreteria del Consorzio a cura degli interessati entro il quindicesimo giorno anteriore alla data fissata per la convocazione del corpo elettorale.
13. I rappresentanti legali possono presentare il relativo titolo di legittimazione direttamente al Presidente del seggio elettorale. Nel caso in cui i rappresentanti legali siano in numero di due o superiore, oltre al relativo titolo di legittimazione, sono tenuti a presentare atto di delega firmato da tutti gli altri rappresentanti a pieno titolo.

Art. 8

Esercizio del diritto di voto

1. L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

Art. 9

Deleghe

1. Ogni iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto ha diritto ad un voto.
2. Ogni avente diritto al voto può delegare per l'esercizio di voto un altro avente diritto iscritto nella medesima sezione e nel medesimo seggio elettorale, ma non è ammesso il cumulo di più di due deleghe; i coltivatori diretti possono delegare anche i familiari conviventi.
3. La delega, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 7, comma 9 deve essere consegnata al presidente del seggio elettorale.
4. Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli organi di cui all'articolo 6, nonché ai dipendenti del Consorzio.

Art. 10
Sezioni elettorali

1. I membri elettivi del Consiglio dei delegati sono eletti tra gli aventi diritto al voto con votazione pro-capite.
2. Al fine dell'elezione, gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni, per ciascuno dei due comprensori, di uguale carico contributivo, ordinati per importo crescente del rispettivo contributo e a parità di carico in ordine alfabetico.
3. Per la determinazione del carico contributivo si fa riferimento, ai fini elettorali, a quello dell'esercizio in corso alla data dell'approvazione della delibera della Deputazione amministrativa consortile dell'elenco degli aventi diritto al voto.
4. La quota di 1/3 del carico contributivo per ciascuna delle tre sezioni può essere superata, qualora l'ultimo contribuente non ecceda la quota ancora mancante di più del 50 per cento.
5. Ogni sezione elettorale ha diritto di eleggere tre delegati. Il totale dei delegati eletti dai consorziati è quindi di nove per ciascun comprensorio.
6. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste di candidati compresi nell'elenco degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.
7. Ogni lista deve comprendere quattro nominativi di candidati.

Art. 11
Formazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto

1. La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, cui sovrintende la Deputazione amministrativa, deve avvenire ogni qual volta viene convocato il corpo elettorale. L'elenco dovrà contenere, per ciascun avente diritto al voto:
 - a) le generalità;
 - b) in caso di rappresentanza necessaria di cui all'articolo 7, anche le generalità del rappresentante designato ai sensi del tredicesimo comma dello stesso articolo;
 - c) l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto, nonché l'indicazione della sezione alla quale appartiene ai sensi del precedente articolo 10.
2. La deliberazione della Deputazione amministrativa di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata, oltre che nell'albo consortile, anche nell'albo pretorio dei Comuni ricadenti nei rispettivi comprensori, per un periodo di quindici giorni consecutivi.
3. Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e dei Comuni anzidetti.
4. Dell'avvenuto deposito dell'elenco dovrà essere data contemporanea notizia, mediante affissione nei Comuni, di apposito manifesto nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.
5. Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli articoli 7 e 8 del presente Statuto.
6. Del deposito dell'elenco dovrà essere data notizia nella stampa locale e regionale.

Art. 12
Reclami contro la lista degli aventi diritto al voto

1. I reclami contro le risultanze dell'elenco degli aventi diritto al voto debbono essere proposti alla Deputazione amministrativa e inviati, mediante lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno, presso la sede del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

2. La Deputazione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti variazioni nell'elenco medesimo. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13

Convocazione del corpo elettorale

1. La convocazione dell'assemblea viene disposta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei delegati, mediante manifesto da pubblicare nell'albo consorziale, nell'albo pretorio delle Province di Siena, Firenze, Pisa e Arezzo e dei Comuni compresi nei due comprensori, con affissione nel territorio dei comuni e delle loro frazioni, almeno trenta giorni prima di quello fissato per le elezioni. L'affissione di tale manifesto sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per le votazioni.
2. Nelle tre settimane che precedono la data di riunione dell'assemblea elettorale sarà pubblicato un avviso su un quotidiano di diffusione locale, per due volte a distanza di almeno due giorni l'uno dall'altro nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore delle votazioni, va fatto richiamo, per i particolari dettagli, al manifesto murale.
3. Nell'avviso di cui al comma 2 saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora di inizio e termine delle votazioni, nonché le sedi dei seggi elettorali, e sarà altresì riportato il testo degli articoli 8, 9 e 10 del presente Statuto.
4. Nel manifesto dovrà anche essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'amministrazione di cui all'articolo 23 lettera t).
5. Le elezioni hanno luogo ogni cinque anni sempreché sia trascorso un periodo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni della Deputazione amministrativa riguardo alla formazione della lista degli aventi diritto al voto, regolata dagli articoli 11 e 12.

Art. 14

Costituzione dei seggi

1. Deve essere costituito un seggio elettorale nei comuni ricadenti nei rispettivi comprensori con un numero di abitanti fino a quindicimila abitanti, nei comuni con numero di abitanti superiore devono essere istituiti almeno due seggi. Qualora il territorio comunale ricada solo parzialmente all'interno del perimetro di contribuzione ed il numero di aventi diritto al voto di quel comune sia inferiore a cinquemila il seggio elettorale potrà essere accorpato a quello di un comune limitrofo o più vicino.
2. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente, da due scrutatori e da un segretario nominati dalla Deputazione amministrativa.
3. Le indennità da corrispondersi ai componenti di seggio sono stabilite dalla Deputazione amministrativa.
4. In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata.

Art. 15

Liste dei candidati - Schede per la votazione

1. Per ogni sezione elettorale le votazioni avvengono contemporaneamente con schede distinte.
2. Le schede di votazione, di colore diverso per ogni sezione, debitamente timbrate dalla amministrazione del Consorzio, dovranno essere consegnate al presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, controllerà insieme agli scrutatori, il numero di esse, facendone menzione nel verbale di cui all'articolo 17.
3. Gli iscritti nella lista degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati per ciascuna sezione di appartenenza scelti fra i consorziati iscritti negli elenchi stessi, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche.
4. Il numero dei candidati di ciascuna lista deve essere di quattro.
5. Di tutti i candidati e di tutti i presentatori deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
6. Il primo presentatore dovrà indicare inoltre il recapito per le comunicazioni di cui al punto 11 del presente articolo.
7. Le liste dei candidati devono essere consegnate in duplice copia all'ufficio protocollo, entro e non oltre le ore dodici del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione del corpo elettorale, che rilascerà ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.
8. Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e presentate da un numero di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste devono essere dichiarate autentiche nelle forme di legge previste per l'elezione negli enti locali o da un funzionario del Consorzio all'uopo designato dal Presidente.
9. I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una lista.
10. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, ha efficacia la firma apposta sulla lista presentata anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.
11. Le determinazioni, debitamente motivate, in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.
12. Le liste accettate saranno trascritte dal Consorzio, distinte per ciascuna sezione, e secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
13. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione per l'espressione del voto di preferenza.
14. Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima.
15. L'elettore può altresì dare la preferenza a singoli candidati indicati nella stessa lista apponendo un segno nelle relative caselle, stampate a fianco dei nominativi medesimi.
16. L'elettore non può apporre più di tre preferenze. Nel caso vengano indicate più di tre preferenze le stesse sono da considerarsi nulle mentre viene considerato valido il voto di lista.

Art. 16 Votazioni

1. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto. Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nella lista degli aventi diritto al voto della sezione, oltre ai componenti del seggio.
2. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco sezionale dei votanti, derivato da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita documentazione riconosciuta valida, esibita e consegnata dall'interessato.
3. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni devono trascorrere almeno dodici ore.
4. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nella apposita sala saranno ammessi a votare.
5. Il presidente del seggio consegnerà la scheda debitamente timbrata a ciascun votante, secondo la sezione di appartenenza e previo accertamento del diritto all'esercizio del voto.
6. Il votante, espresso il voto, consegnerà la scheda, dopo averla chiusa, al presidente del seggio, il quale, previo riscontro, la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nella lista degli aventi diritto al voto.
7. Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengono qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza.
8. Il presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al successivo articolo 17.

Art. 17 Scrutinio - Verbale

1. Subito dopo la chiusura della votazione il presidente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto suddividendole per sezioni.
2. Di tali operazioni e del numero delle schede nulle o non utilizzate, delle deleghe e degli altri atti, dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'amministrazione del Consorzio in plico sigillato unitamente alle schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed agli altri atti.

Art. 18 Validità ed efficacia delle votazioni

1. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
2. Per l'assegnazione del numero dei delegati a ciascuna lista si procede come segue: si divide il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per 1, 2 e 3 e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei delegati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e primi due decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono attribuiti, alle altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
3. Nel caso che venga presentata una sola lista risultano eletti tre nominativi componenti la lista, secondo l'ordine di preferenza.

Art. 19

Verbali relativi alle operazioni elettorali – Reclami

1. I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui queste si sono svolte, sono inviati in copia alle due Province competenti per comprensorio.
2. Contro le operazioni elettorali può essere proposto reclamo alla Deputazione amministrativa, da depositare entro cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del Consorzio.
3. La Deputazione amministrativa, non oltre venti giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti e convoca il nuovo Consiglio per l'insediamento.
4. I risultati delle votazioni e le decisioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati alle due Province competenti.
5. Avverso i risultati è ammesso ricorso alla Provincia competente per comprensorio, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all'albo consortile.

Art. 20

Rinuncia degli eletti

1. Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti come previsto dall'articolo 33, la Deputazione amministrativa procederà alla proclamazione integrativa dell'avente diritto ai sensi del citato articolo.

SEZIONE II

Consiglio dei delegati

Art. 21

Costituzione

1. Il Consiglio dei delegati è costituito da trentaquattro componenti di cui diciotto eletti dal corpo elettorale a termini della precedente sezione I e sedici nominati dalle Province competenti, ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 34/1994, otto nominati dalla Provincia di Firenze e otto nominati dalla Provincia di Siena.

Art. 22

Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti quali delegati:
 - a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
 - c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
 - d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
 - e) i funzionari pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
 - f) i dipendenti del Consorzio;
 - g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;

- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
 - i) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
 - j) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.
2. Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato di minori contributi.

Art. 23

Funzioni del Consiglio dei delegati

1. Spetta al Consiglio:

- a) eleggere il Presidente e, con distinte e successive votazioni, il Vicepresidente e gli altri componenti la Deputazione, composta come indicato al successivo articolo 25;
- b) nominare il Collegio dei revisori dei conti e fissarne gli emolumenti;
- c) deliberare la convocazione del corpo elettorale;
- d) deliberare sullo statuto e le relative modificazioni;
- e) deliberare sui regolamenti e sul piano di organizzazione variabile;
- f) deliberare sul piano generale di bonifica;
- g) deliberare sui criteri di classifica dei comprensori per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata e approvare il relativo piano di classifica, nonché il perimetro di contribuenza;
- h) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione contenente il programma annuale di attività del Consorzio, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessari in corso di esercizio;
- i) approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
- j) deliberare la partecipazione ad enti, società o associazioni, che, comunque, si presenti di interesse per il Consorzio;
- k) deliberare sui criteri per il rilascio di licenze e concessioni temporanee;
- l) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- m) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione amministrativa;
- n) determinare la misura delle indennità di carica, dei gettoni di presenza e dei compensi previsti a favore degli organi consortili;
- o) approvare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- p) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni immobili, su proposta della Deputazione;
- q) deliberare la nomina e la sostituzione del direttore e/o dirigenti, su proposta della Deputazione amministrativa;
- r) deliberare la revoca del mandato al Presidente e agli altri membri degli organi consortili qualora ricorrano le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dallo Statuto;
- s) deliberare la revoca del mandato al Presidente su richiesta di almeno un quinto dei delegati ;
- t) approvare, allo scadere del proprio mandato, la relazione tecnico economica e finanziaria sull'attività svolta, predisposta dalla Deputazione, da pubblicarsi nell'albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione del corpo elettorale.
- u) deliberare la formazione di apposite commissioni per lo studio di specifiche questioni.

Art. 24
Convocazione

1. Il Consiglio dei delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione della Deputazione, non meno di due volte all'anno.
2. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del successivo articolo 32.
3. Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dalla Deputazione.
4. La convocazione deve esser fatta con lettera raccomandata spedita ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
5. Forme diverse di convocazione potranno essere concordate con i singoli consiglieri.
6. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, fonogramma o fax sino a tre giorni prima della data della riunione.
7. Almeno quarantotto ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei delegati.
8. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai delegati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.

SEZIONE III
Deputazione amministrativa

Art. 25
Composizione

1. La Deputazione amministrativa è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e da altri cinque consiglieri. Quattro membri debbono essere individuati tra i delegati eletti dai consorziati e tre tra quelli nominati dalle due Province.

Art. 26
Funzioni della Deputazione

1. Spetta alla Deputazione:
 - a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei delegati;
 - b) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
 - c) nominare i componenti dei seggi elettorali e determinare i relativi compensi;
 - d) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
 - e) predisporre apposita proposta di deliberazione inerente lo statuto, i regolamenti e il piano di organizzazione variabile da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - f) autorizzare il direttore alla stipula degli accordi integrativi aziendali, sulla base degli indirizzi fissati dalla Deputazione stessa;
 - g) definire, su proposta del direttore, il programma delle esigenze organiche del personale;

- h) predisporre apposita proposta di deliberazione inerente il bilancio preventivo ed eventuali variazioni, il conto consuntivo e le relative relazioni che dovranno altresì illustrare gli indirizzi e le scelte dell'amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- i) deliberare sull'affidamento dei servizi di tesoreria e cassa;
- j) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio;
- k) predisporre apposita proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio inerente alla costituzione di finanziamenti provvisori e alla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni consortili;
- l) proporre al Consiglio il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- m) deliberare sui progetti fino al livello definitivo e sulle perizie di variante che prevedano un aumento di spesa;
- n) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni, nonché sulle concessioni in godimento temporaneo di beni immobili;
- o) proporre al Consiglio l'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- p) deliberare sugli schemi di convenzioni, protocolli d'intesa e accordi di programma, dando mandato al Presidente per la loro sottoscrizione;
- q) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- r) deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali e proclamare i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti;
- s) proporre al Consiglio la nomina e la sostituzione del direttore e/o dei dirigenti;
- t) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali, sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei delegati dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva;
- u) predisporre, allo scadere del proprio mandato, la relazione tecnico economica e finanziaria sull'attività svolta, da sottoporre al Consiglio.

Art. 27

Provvedimenti d'urgenza

1. In caso di urgenza tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio dei delegati, la Deputazione delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva e comunque non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento.

Art. 28

Convocazione

1. La Deputazione viene convocata su iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni della Deputazione avranno luogo nella sede consorziale o in altro luogo scelto dal Presidente.
3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai deputati almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del

- giorno. Forme diverse di convocazione potranno essere concordate con i singoli deputati.
4. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, fonogramma o fax non meno di due giorni prima della data della riunione.
 5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai deputati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
 6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei deputati, almeno un giorno prima dell'adunanza.

SEZIONE IV Presidenza

Art. 29 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.
2. In particolare il Presidente:
 - a) presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa. Predispose l'ordine del giorno, convoca le sedute del Consiglio e della Deputazione, svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
 - b) cura le relazioni con l'esterno e rappresenta il Consorzio in particolare nei rapporti con gli uffici dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e con tutti gli altri enti pubblici e privati ed associazioni che vengono in relazione con il Consorzio;
 - c) sovrintende all'amministrazione consorziale e vigila sull'osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello Statuto, con la collaborazione del direttore del Consorzio;
 - d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
 - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione amministrativa;
 - f) sottoscrive le convenzioni, i protocolli d'intesa e gli accordi di programma, deliberati dalla Deputazione.

Art. 30 Funzioni del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

SEZIONE V Collegio dei revisori dei conti

Art. 31 Costituzione – Durata

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo e uno supplente nominati dalle Province fra gli iscritti nell'elenco ufficiale dei revisori dei conti. Gli altri membri sono nominati dal Consiglio dei delegati e scelti tra soggetti esperti in materia contabile e amministrativa iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Al membro effettivo nominato dalla Provincia è affidata la presidenza del Collegio.
3. Sono cause d'incompatibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nell'articolo 22 del presente statuto, nonché la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori dei conti.
4. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio dei delegati ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
5. Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
6. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei delegati o la Provincia competente provvedono con le modalità di cui ai commi precedenti alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. I revisori supplenti, con precedenza al più anziano di età, sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione.
8. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

Art. 32

Funzioni - Compenso

1. Il Collegio dei revisori dei conti:
 - a) esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
 - b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio e ne riferisce trimestralmente al presidente del Consorzio e agli organi collegiali del Consorzio con relazione scritta;
 - c) verifica trimestralmente la legittimità delle deliberazioni consortili non sottoposte a controllo da parte delle Province competenti per comprensorio, presentando eventuali rilievi ed osservazioni agli organi consortili;
 - d) presenta annualmente alle Province competenti per comprensorio una relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio nonché sui risultati di cui alla lettera c).
2. Il Presidente, o un altro componente del Collegio dei revisori dei conti da lui nominato, può assistere alle sedute del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa.
3. I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
4. Delle riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
5. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto a far iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
6. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere alla Deputazione amministrativa l'immediata convocazione del Consiglio dei delegati.
7. Ai revisori dei conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio dei delegati all'atto della loro nomina.

SEZIONE VI

Disposizioni comuni

Art. 33

Accettazione delle cariche

1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

2. L'avviso del risultato delle elezioni dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali, con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro tre giorni dalla data di proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezione a delegato o alle altre cariche consorziali.
3. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti preferenziali immediatamente inferiore all'interno della lista di appartenenza.
4. Anche in tale ipotesi si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo ed il termine di cui al comma 2 decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa di cui all'articolo 20 o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.
5. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme del successivo articolo 38.
6. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio dei delegati procederà a nuova elezione.

Art. 34

Durata delle cariche

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 35

Scadenza delle cariche

1. I componenti del Consiglio dei delegati entrano in carica all'atto della formalizzazione dell'accettazione della nomina.
2. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Deputazione amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente articolo 33.
3. Le elezioni devono tenersi da tre mesi a un mese prima della scadenza degli organi.
4. Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente articolo 33, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà limitata agli atti di ordinaria amministrazione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza degli organi.

Art. 36

Dimissioni dalle cariche

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio.
2. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte dell'organo di appartenenza.
3. Gli organi competenti provvedono tempestivamente alla sostituzione del dimissionario.

Art. 37

Decadenza dalle cariche

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.

2. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o della Deputazione, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo articolo 42.
3. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato.
4. La cessazione della qualità di rappresentante, di cui all'articolo 7 comma 5, produce automaticamente la perdita della carica di consigliere che viene assunta dal nuovo rappresentante legale della persona giuridica o della società di persone o di capitali.
5. La cessazione della carica di delegato comporta la perdita delle altre cariche consorziali.
6. I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica vengono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.
7. Alla sostituzione dei delegati nominati dalla Province competente per comprensorio provvede l'ente stesso.

Art. 38

Vacanza delle cariche

1. Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei deputati cessano dalla carica, per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio dei delegati per provvedere alla loro sostituzione.
2. Nel caso in cui il numero dei delegati eletti risulti ridotto a meno dei due terzi, per mancanza di sostituti nelle rispettive liste di appartenenza, il corpo elettorale dovrà essere convocato entro tre mesi per la sostituzione dell'intero Consiglio.

Art. 39

Rimborso delle spese ed indennità di carica

1. Ai componenti gli organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio, nonché un'indennità di carica od un gettone di presenza, da determinarsi con apposita deliberazione da parte del Consiglio dei delegati, in relazione all'impegno ed alle responsabilità delle rispettive cariche.
2. Al Presidente, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, viene corrisposto un compenso mensile determinato dal Consiglio dei delegati, tenuto conto dell'impegno richiesto per l'espletamento della funzione presso l'ente.

Art. 40

Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei delegati in carica.
2. Il Consiglio dei delegati, in assenza del Presidente e del Vicepresidente, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.
3. Le sedute della Deputazione sono valide con la presenza di almeno quattro componenti tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
4. Dopo due sedute consecutive non valide la seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno, è valida con almeno un terzo dei componenti il Consiglio dei delegati.

Art. 41

Intervento alle sedute da parte di funzionari e di estranei

1. L'amministrazione può chiamare ad assistere alle riunioni degli organi, funzionari del Consorzio od estranei perché forniscano chiarimenti su determinate questioni inserite all'ordine del giorno.

Art. 42
Astensioni

1. Il consigliere od il deputato che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri o deputati ed astenersi dal partecipare alla deliberazione ed allontanarsi dall'aula.
2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando la responsabilità per danni, oltre che la possibilità di annullamento della deliberazione, nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 43
Votazioni

1. Le votazioni di regola sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione dell'argomento di cui all'articolo 23, lettera d) per il quale è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.
5. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.
6. Gli astenuti ai sensi dell'articolo 42 non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art. 44
Verbale delle sedute degli organi consortili

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale il quale dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
2. I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

Art. 45
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi consortili sono pubblicate, pena nullità, entro sette giorni dall'adozione mediante affissione per cinque giorni consecutivi all'albo del Consorzio.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo della Provincia competente per comprensorio diventano esecutive trascorso il termine di affissione.

3. Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate nel giorno immediatamente successivo alla loro adozione. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione devono essere tenuti per due giorni successivi a quelli di pubblicazione a disposizione di chi ne voglia prendere visione.

Art. 46

Ricorso contro le deliberazioni

1. Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.
2. L'atto di opposizione è esaminato nella prima seduta dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi tempestivamente al ricorrente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Contro le deliberazioni non soggette a controllo è ammesso ricorso alla Provincia competente per comprensorio da parte di qualsiasi consorziato nei trenta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dell'atto, esclusivamente per il contrasto dell'atto medesimo con la normativa vigente ovvero con le disposizioni statutarie.
4. Il ricorso non sospende l'esecutorietà della deliberazione consortile impugnata.

Art. 47

Visione e copia delle deliberazioni

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari.

SEZIONE VII

Direzione - Regolamenti

Art. 48

Direttore del Consorzio

1. Il direttore sovrintende alla organizzazione del Consorzio di cui dirige, coordina e sorveglia il funzionamento;
2. Il direttore in particolare:
 - a) collabora con gli organi consortili verso i quali risponde del proprio operato;
 - b) contribuisce, con la prospettazione di idonee proposte, a dare impulso all'attività istituzionale dell'ente al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
 - c) ha poteri di supremazia gerarchica su tutto il personale dell'ente;
 - d) cura i rapporti con la rappresentanza sindacale dell'ente e definisce i contratti integrativi sulla base degli indirizzi della Deputazione;
 - e) decreta sull'assunzione del personale, sulla base del programma delle esigenze organiche deliberato dalla Deputazione, nonché su ogni atto relativo al rapporto di lavoro;
 - f) decreta sull'affidamento delle forniture e dei servizi e degli incarichi professionali, salvo quanto diversamente disposto da appositi regolamenti interni;

- g) firma i contratti e gli altri atti del Consorzio;
 - h) esercita le funzioni esecutive per tutte le attività del Consorzio;
 - i) verifica la situazione amministrativa e finanziaria dell'ente;
 - j) coadiuva il Presidente nei rapporti con gli uffici dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e di tutti gli altri enti pubblici e privati che vengono in contatto con il Consorzio;
 - k) in assenza del Presidente e del Vicepresidente, provvede agli adempimenti di competenza dell'amministrazione ove siano contemplati termini di decadenza, ovvero possa, dalla loro omissione, derivare nocumento alle opere ed agli interessi del Consorzio;
 - l) svolge attività di segretario degli organi consortili e di eventuali commissioni speciali;
 - m) partecipa alle sedute degli organi con voto consultivo;
 - n) assiste il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
 - o) assegna le mansioni che i dipendenti consortili devono svolgere nell'ambito della qualifica e dei contenuti del piano di organizzazione variabile;
 - p) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
 - q) organizza l'ufficio per le espropriazioni ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità), individuando il responsabile preposto;
 - r) svolge le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche nonché del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) e, ove non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 comma 4 del citato decreto, provvede alla nomina del responsabile unico del procedimento;
 - s) ordina i pagamenti e le riscossioni;
 - t) relaziona al Presidente e alla Deputazione sull'andamento dell'attività del Consorzio;
 - u) nomina i responsabili dei procedimenti tecnico-amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e sue successive integrazioni;
 - v) decreta sui progetti esecutivi e sulle perizie di variante senza aumento di spesa e stabilisce le modalità di affidamento lavori e presiede le commissioni aggiudicatrici delle gare d'appalto;
 - w) decreta sulle concessioni, licenze e permessi nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio;
 - x) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica di cui al r.d. 368/1904;
 - y) coadiuva il Presidente e la Deputazione nella predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio e prepara e firma le relazioni tecniche allegate;
 - z) elabora e presenta al Presidente ed alla Deputazione il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori;
 - aa) coadiuva la Deputazione nella predisposizione dei regolamenti e del piano di organizzazione variabile da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - bb) nomina e presiede le commissioni di concorso;
 - cc) in caso di calamità e di urgenza, con atto proprio, da sottoporsi a ratifica della Deputazione amministrativa: autorizza l'esecuzione dei lavori dichiarati di somma urgenza, approva l'elenco delle opere danneggiate e degli elaborati progettuali predisposti e trasmette alla Provincia competente per comprensorio l'elenco e gli elaborati di cui sopra entro dieci giorni dal verificarsi della calamità.
3. Il direttore svolge ogni altra attività necessaria ad assicurare il regolare e più proficuo funzionamento del consorzio.

Art. 49
Regolamenti interni

1. L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consorziali, nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio sono disciplinati da appositi regolamenti interni, approvati dal Consiglio dei delegati.

SEZIONE VIII
Amministrazione

Art. 50
Esercizio finanziario del Consorzio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.
3. Il rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, non possano essere rispettati i termini di cui al comma 2, il Consiglio delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi.
5. Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio approvato, salvo i casi di forza maggiore per ottemperare a disposizioni di legge o al contratto collettivo.

Art. 51
Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza.
2. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlativa spesa od entrata.
3. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

Art. 52
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario della situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale.
2. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie, capitoli ed articoli, ripartiti per competenza e per residui.
3. La situazione amministrativa evidenzia:
 - a) la consistenza dei conti di tesoreria, o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo della chiusura di esercizio;
 - b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
 - c) l'avanzo od il disavanzo di amministrazione.

4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine di esercizio.
5. La situazione patrimoniale pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale.
6. Non sono ammesse compensazione fra partite dell'attivo e del passivo.
7. Il conto consuntivo, predisposto dalla Deputazione amministrativa, è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione, contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione, nonché la rispondenza dell'attribuzione delle entrate e delle spese alle norme statutarie o regolamentari ed al piano di classifica per il riparto delle spese consortili dei rispettivi comprensori.

SEZIONE IX

Riparto della contribuenza

Art. 53

Piano di classifica e di riparto

1. La spesa a carico della proprietà consorziata per la esecuzione, la manutenzione, l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle relative alle altre finalità del Consorzio è ripartita, in ragione dei benefici, sulla base di apposito piano di classifica dei rispettivi comprensori.
2. L'ammontare del contributo consortile determinato con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile, terrà conto oltre a quanto previsto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), anche di quanto prevede l'articolo 18 del r.d. 523/1904, nonché di quanto disposto dalla l.r. 34/1994 e dall'articolo 27 della legge 36/1994.
3. I piani di classifica, ai sensi dell'articolo 23 lettera g) del presente Statuto, sono sottoposti all'approvazione della Provincia competente per comprensorio a norma dell'articolo 29 della l.r. 34/1994.

Art. 54

Ruoli

1. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati al concessionario per la riscossione, nei modi e termini stabiliti dalla vigente normativa in materia di riscossione tributi.
2. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere alla Deputazione amministrativa che, entro trenta giorni dal ricorso, provvede ad adottare apposito motivato provvedimento che sarà inviato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato.
3. Il ricorso non sospende l'esecutività del ruolo.

SEZIONE X

Tesoreria

Art. 55

Servizio tesoreria

1. Le funzioni di tesoreria e cassa del Consorzio sono affidate ad un Istituto di credito prescelto dalla Deputazione amministrativa nel rispetto della normativa vigente.

Art. 56

Ordine di riscossione e mandati di pagamento

1. Il tesoriere introita, alle rispettive scadenze, le rate di contributi consorziali e provvede, in base a ordini di riscossione emessi dal Consorzio, all'incasso delle altre entrate consorziali.
2. Il tesoriere entro i limiti stabiliti dal bilancio dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.
3. I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal direttore e dal responsabile del servizio competente.
4. Nessun pagamento può essere eseguito senza l'emissione di regolare mandato.

SEZIONE X

Forme di partecipazione

Art. 57

Forme di partecipazione

1. Il Consorzio si impegna:
 - a) a promuovere azioni di conoscenza della propria attività mediante l'utilizzo di idonei mezzi di comunicazione e con periodiche iniziative di informazione;
 - b) a facilitare la visione degli atti degli organi consorziali;
 - c) ad estendere la comunicazione e l'informazione ai consorziati anche attraverso gli uffici delle URP degli enti locali.
2. Particolare attenzione, inoltre, sarà rivolta al coinvolgimento dei contribuenti alla vita dell'ente soprattutto in occasione delle elezioni consortili. A tal fine oltre a quanto previsto negli articoli precedenti il Consorzio si adopererà per dare una corretta e capillare informazione all'utenza al fine di permettere alla stessa di partecipare all'elettorato attivo e passivo.
3. Sarà altresì cura dell'amministrazione inviare, in occasione della convocazione del corpo elettorale, apposita nota informativa nella quale saranno fornite tutte le indicazioni per esercitare il diritto di voto.
4. Su richiesta sottoscritta da almeno l'1 per cento della totalità dei consorziati, il Presidente del Consorzio dovrà convocare il Consiglio dei delegati per deliberare su un ordine del giorno contenente tutti gli oggetti precisati nella suddetta richiesta oltre a quegli altri oggetti con essi connessi che il Consiglio dei delegati ritenesse opportuno includere nel suddetto ordine del giorno.
5. Nella richiesta di cui al comma 4 potranno essere indicati sino a tre nominativi di consorziati o di esperti delegati dai richiedenti ad illustrare al Consiglio gli oggetti sui quali si chiede la sua convocazione.
6. La comunicazione della convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta di cui al comma 4 e dovrà essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima anche ai suddetti delegati dei consorziati.
7. Il Consiglio, prima di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno dovrà ascoltare i delegati dei consorziati di cui al comma 5, che potranno produrre anche relazioni scritte ad ulteriore illustrazione degli oggetti all'ordine del giorno.
8. Se il Consiglio dei delegati riterrà di adottare decisioni difformi da quelle indicate nella richiesta scritta di cui al comma 4 ed illustrate dai delegati dei consorziati, dovrà sinteticamente indicare nella sua delibera le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione.

9. Le decisioni del Consiglio dovranno venire integralmente comunicate anche ai delegati dei consorziati di cui al comma 5.
10. Nel caso in cui il Consiglio debba adottare delle decisioni su argomenti o problemi che interessino in modo particolare singole zone del comprensorio, il Presidente se gliene faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri dovrà convocare una assemblea pubblica dei consorziati iscritti nel catasto consortile di quella zona, dando a tale convocazione adeguata pubblicità.
11. All'assemblea potranno essere invitati rappresentanti delle amministrazioni comunali e degli enti o associazioni operanti nella zona interessata.
12. Il Consiglio dei delegati nel deliberare sugli oggetti sottoposti alla consultazione dell'assemblea dovrà dare atto in motivazione delle proposte eventualmente deliberate dall'assemblea e sinteticamente esporre le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.

Art. 58

Consultazione degli enti locali

1. Il Consorzio consulta i Comuni ricadenti nei rispettivi comprensori di bonifica prima di procedere all'approvazione del bilancio di previsione e di adottare provvedimenti di notevole rilevanza per l'assetto del territorio.

CAPO IV

Fase transitoria

Art. 59

Norma transitoria

1. Gli organi in carica al momento dell'approvazione del presente statuto continueranno ad esercitare il loro mandato anche in regime di prorogatio, fino all'elezione del nuovo organo.
2. Il presente statuto acquisterà efficacia dopo l'elezione del nuovo Consiglio dei delegati.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, le elezioni per il nuovo Consiglio dei delegati verranno indette ed espletate secondo le disposizioni previste nel presente statuto.